

Regolamento dell'Assemblea ai sensi dell'art. art. 12 della LR 1/2004

- - -

1. Composizione e nomina

L'assemblea della Rete Telematica Regionale Toscana, riunita a Firenze il 15 ottobre 2004, approva, con la maggioranza prevista dall'art. 12 c. 2 Legge Regionale n. 1/2004, i seguenti quali primi elementi per la propria auto-organizzazione e quali indirizzi al Comitato Strategico per l'elaborazione delle prassi operative della Rete.

I componenti dell'Assemblea sono determinati dalla legge e dalle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art.10, nonché attraverso eventuali meccanismi di designazione in esse previsti.

In coerenza con il modello di governance della Rete determinato dalla Legge Regionale n. 1/2004 sono invitati permanenti:

- a) i componenti della Giunta regionale;
- b) i componenti designati nel Comitato strategico dal Consiglio delle Autonomie locali e dalle Associazioni degli Enti locali;
- c) i rappresentanti dell'Osservatorio degli utenti.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano altresì:

- a) il Coordinatore;
- b) i componenti della Direzione tecnico operativa.

La elencazione delle tipologie di soggetti in art.8 della Legge Regionale n. 1/2004, finalizzata a definire i componenti dell'Assemblea, non esaurisce le titolarità a partecipare alla Rete, ai suoi progetti, ai momenti di elaborazione e proposta progettuale. Tali Enti e soggetti fanno parte del sistema regolato della Rete attraverso un atto caratterizzato da contenuti ed impegni del tutto simili a quelli delle convenzioni ex art. 10 della Legge. La Commissione di garanzia definirà le modalità della loro partecipazione alle riunioni dell'Assemblea.

Alle riunioni dell'Assemblea possono altresì partecipare non componenti, in particolare ove lo richieda la trattazione di specifici argomenti.

2. Modalità di organizzazione

L'Assemblea nel suo complesso rileva le differenze di ruolo delle sue componenti; prende atto in particolare dei casi di voto riservati dalla Legge (artt. 6 c. 2 e 12 c. 3) ai soggetti di cui all'art. 8 c. 2;

nel riservarsi la facoltà di futura regolamentazione in ordine ai casi di cui all'art. 3 della Convenzione di adesione degli EELL, richiamati anche nelle altre convenzioni di cui all'art.10, affida il riconoscimento concreto di tali casi alla sensibilità dei singoli componenti dell'Assemblea.

Considerato il numero dei componenti e delle altre necessarie presenze, le riunioni dell'Assemblea di norma non potranno essere tenute in forma pubblica. Sono invece pubblici i verbali e le determinazioni.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate e presiedute dal Presidente del Comitato Strategico. Il Presidente è tenuto alla convocazione qualora lo richieda 1/5 dei componenti.

La convocazione avviene con un preavviso di almeno un mese ed è accompagnata da idonea documentazione con riferimento ai punti all'ordine del giorno. Ferma restando la possibilità di utilizzare altre forme, ordinariamente la convocazione è valida anche se effettuata esclusivamente in via telematica presso gli indirizzi dei rappresentanti comunicati alla Rete.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, di norma nel periodo autunnale in vista della formazione dei bilanci.

L'Assemblea è costituita validamente senza un quorum.

3. Funzioni istruttorie

L'Assemblea assume le proprie determinazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla Legge, a maggioranza dei votanti. Le astensioni non sono computate ai fini della determinazione della maggioranza.

L'Assemblea costituisce una Commissione di garanzia che – oltre ad assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori – è il luogo principale per la definizione di prassi evolutive, compito che le convenzioni di adesione (art. 3) affidano all'Assemblea su proposta del Comitato Strategico. Alla Commissione è delegata l'ulteriore definizione di dettaglio delle norme di autoregolamentazione dell'Assemblea, secondo le linee qui approvate.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il processo verbale che contiene gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale, predisposto a cura del Coordinatore della Rete e validato dalla Commissione di garanzia, è pubblicato a seguito della firma del Presidente.

L'Assemblea può costituire proprie Commissioni o gruppi di lavoro per l'approfondimento di questioni rilevanti emerse dalla discussione o per la formalizzazione di deliberazioni e documenti sui cui indirizzi sia stato raggiunto un orientamento definito in sessione plenaria.

Nel complessivo sistema di governance della Rete, così come definito dalle prassi esistenti e come progressivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 3 delle convenzioni di adesione, è promosso, tanto negli ambiti politici che in quelli tecnici, un apporto continuativo alle attività della Rete da parte dei componenti dell'Assemblea e dell'insieme dei soggetti aderenti e partecipanti. Ogni componente dell'Assemblea ha facoltà di promuovere la discussione di temi di interesse della Rete e di fornire impulso alle funzioni di indirizzo e proposta di cui agli artt. 12 c. 1 e 13 c. 1 della Legge.

4. Ruolo della Segreteria della Rete

Il supporto ai lavori delle sessioni plenarie e delle commissioni dell'Assemblea è assicurato dalla Segreteria della Rete, definita ai sensi dell'art. 9 della Legge. Invita l'Assessore regionale a far valere, ai fini delle convocazioni delle riunioni dell'Assemblea, le indicazioni del presente documento di organizzazione. Impegna il Comitato Strategico, con riferimento al punto 15, ad adottare, nei provvedimenti di auto-organizzazione ai sensi dell'art. 13 della Legge, le misure idonee a garantire la massima apertura dei propri lavori ai soggetti della Rete, curando in particolare:

- a) la costante partecipazione di tutte le Province e di tutti i Comuni capoluogo alle attività del Comitato Strategico;
- b) l'apporto di tutti i soggetti della Rete e in specie di quelli ex art. 8 c. 3 al processo di adozione del Piano Annuale di Attività della Rete e alla formulazione degli indirizzi per il Programma triennale;
- c) l'apporto di tutti i soggetti della Rete alle attività istruttorie e di elaborazione promosse dal Comitato Strategico, anche attraverso la previsione di forme di coinvolgimento stabile e strutturato;
- d) il costante apporto dell'Osservatorio degli Utenti;
- e) la costituzione immediata di commissioni della Rete sulla realizzazione dell'Osservatorio degli Utenti e sul modello di partecipazione dell'associazionismo, nell'ambito delle competenze del CS definite rispettivamente negli artt. 16 c. 2 e 13 c. 1 della Legge.